

PROTOCOLLO DI INTESA

**TRA PROVINCIA DI FERRARA – ARPA - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI
“BOLLINO BLU” ATTRAVERSO LA RETE DELLE AUTOFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE**

Il presente protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra gli Enti sottoscrittori per la gestione delle attività istituzionali sui controlli dei gas di scarico degli autoveicoli tramite l'applicazione di un contrassegno identificativo “Bollino Blu” nel rispetto della Direttiva 7/7/1998 del Ministero dei Lavori pubblici.

Articolo 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Gli Enti sottoscrittori convengono che:

- a) la Provincia di Ferrara sarà l'Ente referente per la gestione dell'attività in oggetto;
- b) Arpa Ferrara si occuperà della gestione tecnico-amministrativa di quanto in oggetto;
- c) l'onere del “bollino blu” per l'utente sarà pari a € 2,00 cadauno (IVA esente) e verrà introitato dalla Provincia di Ferrara;
- d) il costo massimo a carico degli utenti per il controllo dei gas di scarico a favore delle Autofficine sarà di € 12,00 (IVA inclusa);
- e) il costo complessivo quindi (somma dei punti c) e d) di cui sopra) per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli a carico dell'utente non può essere maggiore di € 14,00;
- f) il “Bollino Blu” per le operazioni di controllo dei gas di scarico effettuate durante la revisione periodica dei veicoli prevista dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada sarà gratuito per l'utente in quanto ricompreso nei costi della revisione periodica stessa. In questo caso l'onere del Bollino Blu verrà versato alla Provincia di Ferrara dall'autofficina che effettua la revisione ai sensi dell'art.80 del Nuovo Codice della Strada e che sosterrà tale costo per conto dell'utente. Tale onere è pari ad € 0,90 IVA esente;
- g) gli introiti degli oneri versati dagli utenti per la fornitura dei *Bollini Blu* verranno interamente utilizzati per la copertura delle spese di gestione tecnico – amministrativa delle procedure e per la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

- h) la Conferenza dei Sindaci sarà informata annualmente sull'andamento dei controlli dei gas di scarico;
- i) i dati sui veicoli che hanno effettuato i controlli dei gas di scarico registrati dalle Autofficine su appositi fogli elettronici predisposti da ARPA, dovranno essere trasmessi ad ARPA esclusivamente in via informatica e con cadenza mensile;
- j) il presente protocollo di intesa ha validità annuale con scadenza al 31/12/2012 e rinnovabile di anno in anno, in via formale, previa intesa fra le parti;
- k) in qualunque momento altri Comuni del territorio provinciale potranno aderire al presente Protocollo con annesso Disciplinare Tecnico, trasmettendo alla Provincia di Ferrara il relativo atto approvativo. Sarà cura della Provincia comunicare ai convenuti ogni nuova adesione;
- l) il Disciplinare Tecnico allegato al presente Protocollo, previsto dall'art. 6 della Direttiva 7/7/98 del Ministero dei Lavori Pubblici, individua gli obblighi e gli impegni che le officine abilitate assumono nei confronti degli Enti convenuti;
- m) ogni Ente avrà l'obbligo di rispettare gli impegni assunti nel presente protocollo d'intesa come di seguito indicati.

Articolo 2 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

La Provincia di Ferrara si impegna a:

1. gestire gli introiti derivanti dalla procedura *Bollino Blu*;
2. fare stampare i contrassegni autoadesivi dei *bollini blu* conformi alla Direttiva 7/7/1998 del Ministero dei lavori Pubblici;
3. fornire ad ARPA i *bollini blu* per la distribuzione alle Autofficine autorizzate;
4. organizzare e divulgare informazioni inerenti la campagna del Bollino Blu alla cittadinanza almeno una volta nel corso della durata del presente Protocollo d'Intesa;
5. assegnare ad ARPA un contributo forfettario pari ad euro 100.000,00 IVA inclusa all'anno per la gestione tecnico-amministrativa delle operazioni connesse con il “bollino blu” previa rendicontazione dell'attività svolta con modalità da concordare tra le parti;
6. qualora la Provincia di Ferrara si dotasse di risorse interne atte ad internalizzare *in toto* le attività tecnico amministrative connesse al bollino blu, ARPA sarà informata, con preavviso di sei mesi entro i quali si provvederà al passaggio delle consegne a livello gestionale del bollino blu, della conclusione anticipata degli impegni assunti dalla stessa ARPA con la sottoscrizione del presente Protocollo. Nel caso in cui si verificassero le suddette condizioni, il contributo forfettario corrisposto dalla Provincia verrà proporzionato alla durata effettiva dell'impegno di ARPA.

Articolo 3 - IMPEGNI DI ARPA

ARPA si impegna a:

1. autorizzare le autofficine all'effettuazione dei controlli dei gas di scarico "Bollino Blu" previa verifica dei requisiti necessari;
2. aggiornare mensilmente l'elenco delle autofficine che hanno ottenuto l'autorizzazione pubblicato sul proprio sito web;
3. garantire una distribuzione capillare sul territorio provinciale dei *bollini blu* alle autofficine autorizzate, avvalendosi eventualmente delle associazioni di categoria secondo le indicazioni degli Enti Locali;
4. raccogliere, elaborare e fornire alla Provincia trimestralmente i dati statistici trasmessi mensilmente dalle autofficine autorizzate;
5. raccogliere e valutare le certificazioni iniziali e periodiche degli strumenti utilizzati dalle autofficine autorizzate;
6. effettuare l'attività tecnico-amministrativa, così come specificato nel disciplinare allegato al presente Protocollo.
7. gli impegni di ARPA relativi alla gestione tecnico-amministrativa potrebbero concludersi anticipatamente rispetto alla durata del Protocollo d'Intesa nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui al punto 6) degli impegni della Provincia.

Articolo 4 - IMPEGNI DEI COMUNI

I Comuni si impegnano a:

1. rendicontare annualmente alla Conferenza dei Sindaci i controlli su strada relativi al rispetto delle ordinanze di divieto di circolazione per i veicoli sprovvisti del bollino blu effettuati sulle autovetture circolanti nel proprio territorio;
2. effettuare i controlli sulle autofficine autorizzate al fine di verificare il rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli dei gas di scarico ed il possesso di idonea strumentazione, nonché il rispetto delle tariffe stabilite in questo protocollo.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione:

PROVINCIA DI FERRARA

ARPA FERRARA

COMUNE DI ARGENTA

COMUNE DI BERRA

COMUNE DI BONDENO

COMUNE DI CENTO

COMUNE DI CODIGORO

COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI COPPARO

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI FORMIGNANA

COMUNE DI GORO

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

COMUNE DI LAGOSANTO

COMUNE DI MASI TORELLO

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

COMUNE DI MESOLA

COMUNE DI MIGLIARINO

COMUNE DI MIGLIARO

COMUNE DI MIRABELLO

COMUNE DI OSTELLATO

COMUNE DI POGGIO RENATICO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

COMUNE DI RO

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

COMUNE DI TRESIGALLO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

COMUNE DI VOGHIERA

Allegato B) alla delibera G.P. nn. 340/100208 del 20.12.2011

**DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO
DEGLI AUTOVEICOLI "BOLLINO BLU" ATTRAVERSO LA RETE DELLA
AUTOFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE**

A) Soggetti autorizzabili

I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dall'ente gestore risultano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie sotto riportate.

1° - Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara, o imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, e cioè "imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione o consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni, alle quali il Ministro dei trasporti o la Provincia con propri atti abbiano affidato l'esercizio delle attività di revisioni periodiche dei veicoli a motore".

2° - Imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto" come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" o imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

B) Procedura per ottenere l'autorizzazione da ARPA

Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione da ARPA per il rilascio del bollino blu devono procedere nel seguente modo:

7. presentare richiesta tramite apposito modello ad ARPA;
8. dimostrare all'ARPA il possesso di requisiti tecnico-professionali e di attrezzature per il continuo e corretto esercizio delle attività di verifica e controllo dei gas di scarico precisati nel presente disciplinare.

Ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni verrà rilasciata dall'ARPA: una autorizzazione al controllo dei gas di scarico, un apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile all'esterno dei locali, un facsimile di foglio elettronico per la trasmissione dei dati relativi alle verifiche.

C) Apparecchiatura di verifica

Le apparecchiature utilizzate dalle autofficine autorizzate per la verifica delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, valide al fine della campagna controllo gas di scarico devono essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo provvedimento che il Ministero competente intenda adottare per aggiornare la normativa in relazione all'evolversi della tecnologia. Esse dovranno essere sottoposte a manutenzione e taratura almeno annuale affidandosi alle ditte produttrici di strumenti o a quelle che eseguono la manutenzione o

calibrazione degli stessi e copia della documentazione di taratura dovrà essere trasmessa all'ARPA.

D) Limiti e modalità della verifica

I limiti e le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio 1996 e Nuova circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002.

E) Attestazione verifica

I soggetti autorizzati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, attuato il controllo con esito positivo, secondo i limiti e la procedura stabilita al punto C), rilasciano ai proprietari dell'autoveicolo sottoposto a controllo, un'attestazione consistente in un certificato timbrato e firmato dal quale si deducano data di controllo, targa del veicolo e valori delle emissioni inquinanti rilevate e in un bollino autoadesivo, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel mese del controllo con apposto sul retro il timbro dell'impresa. Il bollino dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato dovrà essere conservato insieme alla carta di circolazione.

I soggetti autorizzati alla verifica dovranno poi far pervenire all'ARPA, con frequenza mensile, il foglio di raccolta dati su supporto informatico. Tali dati saranno utilizzati a fini statistici (art. 5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998) e di controllo, e sono:

Dati del veicolo:

Data di effettuazione del controllo

Targa

Anno di immatricolazione

Carburante primario

Km totalizzati percorsi

Comune domicilio proprietario

Num. bollino rilasciato.

Corrispondenza con revisione biennale (SI/NO)

F) Ispezioni e verifiche sui soggetti abilitati

Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali, delle idonee attrezzature e del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, così come richiesto, dovranno sussistere per tutto il periodo dell'autorizzazione come dichiarato all'atto della domanda. Le verifiche di quanto sopra saranno attuate a campione sia sulle officine autorizzate che su veicoli, sottoposti a controllo presso le medesime: per i soggetti di cui al punto A), parte 2°, dal Comune, dalla Provincia e dall'ARPA, mentre i soggetti di cui al punto A), parte 1° restano di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara e della Provincia di Ferrara.

I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività dell'impresa, trasformazione societaria, trasferimento di esercizio nonché della sede legale o amministrativa, ecc. ovvero rinuncia all'effettuazione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere tempestivamente comunicati all'ARPA al fine di apportare le dovute modifiche alla autorizzazione.

G) Penali

La penale da applicarsi in caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è quantificata per le officine di cui al punto A, parte 2°, da € 75,00 a € 450,00. Inoltre si provvede alla sospensione dell'autorizzazione fino alla dimostrata rimozione del problema. Avverso la

constatazione di addebito è data facoltà di presentare entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto motivato eventuali controdeduzioni in forma scritta che saranno esaminate da ARPA che valuterà la sussistenza o l'infondatezza delle motivazioni addotte.

Relativamente a officine di cui al punto A, parte 1°, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare la Provincia prenderà opportuni provvedimenti a norma di legge.

H) Costo della verifica

Il costo massimo del controllo, compresi gli eventuali semplici interventi di regolazione ed il successivo secondo controllo da parte della stessa officina, prevede, in caso positivo, il rilascio del bollino, del certificato e della consegna ad ARPA del foglio-dati richiesto ai fini statistici e di verifica andamento della campagna controllo gas di scarico.

Esso è così stabilito:

- per il proprietario dell'autoveicolo ad accensione spontanea o comandata (benzina, diesel, g.p.l., metano, benzina-g.p.l. o benzina-metano) soggetto a controllo annuale o semestrale, in € 14,00; tale costo è ripartito in:

€ 12,00 per il costo (IVA compresa) di quanto effettuato dall'officina e € 2,00 (IVA esente) come onere per l'attività istituzionale in materia di controlli sui gas di scarico dei veicoli in nome e per conto degli utenti.

I soggetti autorizzati potranno provvedere al ritiro dei bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale, al prezzo di € 2,00 ciascuno presso l'ARPA di Ferrara (o eventualmente la Provincia di Ferrara in caso di internalizzazione delle competenze tecnico-amministrative per la gestione delle attività connesse al bollino blu) o eventualmente presso la CNA e Confartigianato previo pagamento dei bollini ritirati tramite versamento su conto corrente postale n. 11437449 intestato a PROVINCIA DI FERRARA – SERVIZIO DI TESORERIA causale: NOME DELL'AUTOFFICINA - N. ___ BOLLINI BLU.

Le officine autorizzate per le revisioni biennali (di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/92) potranno ritirare i bollini da applicare durante le stesse (graficamente contrassegnati) separatamente dagli altri bollini al prezzo di € 0,90 per l'anno 2012. Prima del ritiro dovrà essere esibita l'attestazione del versamento su conto corrente postale n. 11437449 intestato a PROVINCIA DI FERRARA – SERVIZIO DI TESORERIA causale: NOME DELL'AUTOFFICINA + N. ___ BOLLINI BLU REVISIONE.

Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina-g.p.l. o benzina-metano) i controlli devono essere effettuati per l'alimentazione prevalente cioè g.p.l. o metano.

Non sono compresi, nelle tariffe sopra citate, interventi di manutenzione diversi dalla semplice regolazione.

Le eventuali regolazioni o manutenzioni degli autoveicoli non a norma potranno essere eseguite a cura del proprietario dell'autoveicolo anche presso officine diverse da quelle in cui è stato effettuato il controllo. In tal caso il proprietario del veicolo dovrà pagare nuovamente per il secondo controllo dei gas di scarico ovunque lo effettui.

Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che effettua il controllo dei gas di scarico, l'utente pagherà una sola volta.

Per le officine di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/92 la tariffa verrà pagata dal proprietario del veicolo soltanto se il controllo dei gas di scarico non coincide con la revisione.

Nel caso della revisione periodica l'utente non sarà soggetto a pagare le tariffe sopra indicate, in quanto tale operazione di controllo è ricompresa nella tariffa delle procedure ministeriali vigenti per quanto riguarda la revisione del veicolo. Il bollino blu avrà validità di 1 anno dalla data del

controllo eseguito con esito positivo, per i veicoli immatricolati dal 01/01/88 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati fino al 31/12/87, anche se effettuato durante la revisione periodica.